AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Reggio Calabria, data del protocollo
CE 104

- **AL COMUNE DI CASAGIOVE**
Via Iovara n.56
81022 Casagiove (CE)
(Anticipata via fax al n. 0823/493727 e

a mezzo e-mail protocollogenerale@cittacasagiove.legalmail.it *)*

E, per conoscenza:

- **ALLA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CASERTA**
Al Dirigente Area I-Ordine e Sicurezza Pubblica
protocollo.prefce@pec.interno.it

Oggetto: Confisca *ex* art. 2-*ter* della legge n. 575/1965 e s.m.i., in danno di **CHIANESE Cipriano**, nato a Parete il 20/01/1951. Immobile sito nel Comune di Casagiove, attualmente censito nel N.C.T. del medesimo Comune, foglio 1, particella 5024 e particella 5025 (**I-CE-296194**) di are 49.70. **Trasmissione decreto di destinazione**

Si trasmette l'allegato decreto, con il quale, ai sensi dell'art. 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, è stato disposto il trasferimento dell'immobile sopra emarginato al patrimonio indisponibile di codesto Comune.

Codesto Ente vorrà aggiornare la scrivente Agenzia Nazionale in ordine ad ogni variazione sopravvenuta circa le finalità per le quali il bene è assoggettato.

La consegna del cespite avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. L'ente destinatario si farà carico di ogni onere per le trascrizioni di legge.

IL DIRIGENTE
(Maria Rosaria Laganà)

Allegato:
1. *Decreto di destinazione.*

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Reggio Calabria, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. *Legge di stabilità* 2013;

VISTO il decreto nn. 114/2008 Reg. Decr. – 129/2006 Reg. Gen. M.P. emesso il 12/03-01/08/2008 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, collegio per l'applicazione di misure di prevenzione, confermato con decreto nn. 30/12 Reg. Decr.– 75/09 R.G.C.A. dalla Corte di Appello di Napoli-VIII Sezione Penale, il 14/02-22/02/2012, divenuto definitivo a far data dal 30/04/2013 *ex* sentenza della Suprema Corte di Cassazione, con il quale è stata disposta, in danno di **CHIANESE Cipriano**, nato a Parete il 20/01/1951, la confisca del cespite sito nel Comune di Casagiove (CE), attualmente censito al N.C.T. del medesimo Comune, al foglio 1, particelle 5024 e 5025, di complessive are 49,70;

VISTA la trascrizione effettuata presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere (presentazione n. 51 del 10/09/2013, ai nn. 30097 di Reg. Gen. e 22832 Reg. Part.), riguardante la definitività della confisca del citato provvedimento emesso il 12/03-01/08/2008 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, collegio per l'applicazione di misure di prevenzione, a favore dell'Erario dello Stato, e contro Chianese Cipriano, nato a Parete (CE) il 20/01/1951, riguardante il cespite censito al N.C.T. del Comune di Casagiove, al foglio 1, particella 112 (oggi particelle 5024 e 5025);

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Caserta – Territorio, è emerso che il cespite confiscato è, all'attualità, censito nel N.C.T. del Comune di Casagiove al foglio 1, particella 5024 (are 48,59) e 5025 (are 01,11,) originate dalla soppressa particella 112, di complessive are 49,70;

VISTA la nota prot. n. 31975 del 13/12/2013 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili destinatari del bene immobile, *ex* art. 2-*undecies* della L. n. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione del cespite sopra individuato;

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 31975 del 13/12/2013 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 –Fax +39 06 68410030
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989617 –Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39–0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1 - Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 – 081 4421901 - Fax +39 081 4421920 – 21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it - Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

CONSIDERATO che alla predetta nota non è stato dato alcun seguito da parte della stessa Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, e che, pertanto, deve ritenersi il mancato interesse all'utilizzo del cespite di cui trattasi per le esigenze di cui al richiamato art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 680 del 22/01/2014 con la quale la Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio ha chiesto alle Amministrazioni di cui all'art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009, di "*verificare l'idoneità del bene al soddisfacimento di esigenze di carattere governativo delle Amministrazioni dello Stato,, soprattutto nell'ottica di riduzione delle locazioni passive*";

VISTA la nota prot. n. 8832 del 17/06/2014 con la quale il Comune di Casagiove ha manifestato il proprio interesse all'acquisizione del cespite al patrimonio indisponibile dello stesso Ente per essere utilizzato per *finalità istituzionali e/o sociali*;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che pone in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

RITENUTO che, nelle more della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Agenzia nazionale, si debba procedere all'urgente destinazione del predetto immobile ai sensi e per gli effetti del predetto dettame normativo;

DISPONE

l'immobile sito in Casagiove (CE), meglio descritto in premessa, è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile del Comune ove l'immobile è sito, per essere destinato per finalità istituzionali e/o sociali.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia nazionale, al Comune di Casagiove, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

In caso di mancata ratifica del presente decreto da parte del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, lo stesso sarà oggetto di formale provvedimento di revoca.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)